

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 2 del 19.01.07

PROPONENTE: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.

COMUNE: Stazzema

OGGETTO: Saggio di coltivazione nel sito denominato "CAVA TAVOLINI A e B"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

_____ |

Preso atto che la ditta *Cooperativa Condomini lavoratori Beni Sociali di Levigliani a.r.l.* ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.12.06, con n° 4679, per il rilascio delle autorizzazioni di competenza, relativamente al progetto di realizzazione di un saggio in variante al piano di coltivazione della "CAVA TAVOLINI A e B", nel comune di *Stazzema*;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta”;

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica curata dall'ufficio *Pianificazione territoriale* relativa al rilascio del Nulla Osta ex art. 20 L.R. 65/97, comprensivo dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta, esaminato il progetto di saggio di coltivazione nella seduta del 16.01.07 ha valutato negativamente l'impatto ambientale del progetto in esame e pertanto ha proposto che la pronuncia di compatibilità ambientale abbia esito negativo esprimendo il seguente giudizio di sintesi:

- *Il saggio proposto, per estensione e tipologia, è assimilabile a una vera e propria cava, pertanto necessita di uno studio di impatto ambientale predisposto per nuova attività estrattiva in area vergine, assente nella documentazione inviata;*
- *L'ubicazione in prossimità del crinale della nuova cava andrebbe a compromettere un ambiente di alto valore paesaggistico ed ambientale;*
- *Secondo quanto indicato nella delibera del Consiglio Regionale n. 298 del 24.07.1997, per le aree in oggetto sono da preferirsi le coltivazioni in sotterraneo rispetto a quelle a cielo aperto.*

DETERMINA

di **non** rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di realizzazione di un saggio in variante al piano di coltivazione della “CAVA TAVOLINI A e B” per le seguenti motivazioni:

1. *Il saggio proposto, per estensione e tipologia, è assimilabile a una vera e propria cava, pertanto necessita di uno studio di impatto ambientale predisposto per nuova attività estrattiva in area vergine, assente nella documentazione inviata;*
2. *L'ubicazione in prossimità del crinale della nuova cava andrebbe a compromettere un ambiente di alto valore paesaggistico ed ambientale;*
3. *La Delibera del Consiglio Regionale n. 298 del 24.07.1997, all'art. 2, per alcune localizzazioni tra cui l'area del Monte Corchia, prescrive “prioritariamente la coltivazione in galleria; la coltivazione a cielo aperto è ammissibile solo a seguito di comprovata impossibilità di procedere in sotterraneo”.*

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R. 79/98, ovvero al Comune di Stazzema, all'A.R.P.A.T. e alla A.U.S.L. competenti per territorio;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'ENTE parco, entro 30

**il Direttore
dott. Antonio Bartelletti**

giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni ai sensi di legge;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 02/07